



COMUNE DI OSILO

AVVISO PUBBLICO

PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DELL'EPIDEMIA DI COVID-19

Si invitano i cittadini a leggere con la massima attenzione quanto segue:

→ il qui allegato **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di oggi 8 marzo 2020**, che individua nuove zone rosse e detta ulteriori misure per il contrasto e per il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus COVID-19;

→ la qui allegata **Ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Sardegna di oggi 8 marzo 2020**, che dispone misure straordinarie urgenti per la prevenzione e per la gestione dell'emergenza epidemiologica.

Per quanto riguarda il **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** si presti particolare attenzione a ciò che si elenca:

- ai sensi dell'**articolo 2, comma 1, lettera b** sono sospesi gli eventi, le manifestazioni e gli spettacoli di qualsiasi natura, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- ai sensi dell'**articolo 2, comma 1, lettera e** i gestori dei ristoranti e dei bar devono far rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. In caso di violazione l'attività sarà sospesa;
- ai sensi dell'**articolo 2, comma 1, lettera f** negli esercizi commerciali diversi da quelli indicati alla **lettera e** è fortemente raccomandato, all'aperto e al chiuso, che il gestore garantisca l'adozione di misure organizzative tali da consentire l'accesso con modalità contingentate o comunque idonee a evitare assembramenti di persone, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ai sensi dell'**articolo 2, comma 1, lettera g** sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina in qualsiasi luogo, sia pubblico sia privato. Ne resta consentito lo svolgimento, così come per le sedute di allenamento degli atleti agonisti, all'interno di impianti utilizzati a porte chiuse, ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico; in tutti questi casi le associazioni e le società sportive, a mezzo del proprio personale medico, sono tenute a effettuare i controlli idonei a contenere il rischio di diffusione del virus COVID-19 tra gli atleti, i tecnici, i dirigenti e gli accompagnatori che vi partecipano. Lo sport di base e le attività motorie in genere, all'aperto o all'interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della sicurezza interpersonale di un metro;
- ai sensi dell'**articolo 2, comma 1, lettera h** sono sospesi i servizi educativi per l'infanzia e le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado e per le università, per i corsi professionali e per le scuole guida. Le attività formative possono essere svolte a distanza;



COMUNE DI OSILO

- ai sensi dell'**articolo 2, comma 1, lettera p** è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti, se non ci sono diverse indicazioni del personale sanitario preposto, di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso;
- ai sensi dell'**articolo 2, comma 1, lettera q** l'accesso di parenti e di visitatori a strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalle rispettive direzioni sanitarie, che sono tenute ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
- ai sensi dell'**articolo 3, comma 1, lettera b** è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita di evitare di uscire dalla propria abitazione fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
- ai sensi dell'**articolo 3, comma 1, lettera d** è fortemente raccomandato ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre oltre i 37,5° C di rimanere presso il proprio domicilio e di limitare al massimo i contatti sociali, chiamando il medico curante.

Si ricorda, inoltre, che è assolutamente necessario il rigoroso rispetto delle misure igienico-sanitarie di cui all'**allegato 1**.

Per quanto riguarda l'**Ordinanza n. 4 del Presidente della Regione Sardegna** si presti particolare attenzione a ciò che si elenca:

- ai sensi dell'**articolo 1** con decorrenza dalla data odierna tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Sardegna, provenienti dalla Regione Lombardia e dalle Province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell'Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso e Venezia, hanno l'obbligo di comunicare tale circostanza al proprio medico di medicina generale, di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario per 14 giorni e di rimanere raggiungibili per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- ai sensi dell'**articolo 2** nei porti e negli aeroporti della Sardegna i passeggeri provenienti dalle zone di cui all'**articolo 1** sono tenuti a dichiarare al personale addetto ai controlli il domicilio nel quale osserveranno l'isolamento fiduciario e un recapito di reperibilità.

La mancata osservanza del DPCM e dell'Ordinanza è reato.

La situazione insolita che stiamo vivendo, infine, non può prescindere dal buon senso ed è fondamentale la collaborazione di tutti.

Osilo, 8 marzo 2020

Il Sindaco
Giovanni Ligios